



COMUNE DI SIENA

DIREZIONE RISORSE

**REGOLAMENTO
SUL DIRITTO DI INTERPELLO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 in data 14/06/2016

INDICE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Materie oggetto di interpello

Articolo 3 Istanza di interpello – Inammissibilità

Articolo 4 - Adempimenti del Comune ed effetti

Articolo 5. - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

Articolo 6 – Rinuncia Espresa

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente *“Disposizioni in materia di statuto di diritti del contribuente”*, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante *“Misure per revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”*, disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.

Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente: a) applicazione delle disposizioni tributarie quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sull'interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie rispetto alle disposizioni ad esse applicabili; b) verifica e valutazione degli elementi di prova per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi previsti; c) l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

Ai fini del presente regolamento, per “Comune” si intende il Servizio Tributi del Comune di Siena:

Art. 2 Materie oggetto di interpello.

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti e interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 5.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 3 – Istanza di interpello - Inammissibilità'

1. L'istanza di interpello deve espressamente fa riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - c) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - d) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - e) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - f) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29.9.1973n. 600. In quest'ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente,
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere e) f) e g) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1 lett. a) e d);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del Contribuente;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumo carenti ai sensi del comma 3 dell'art. 3 non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 4 – Adempimenti del Comune ed effetti

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi al contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune, sulla base di sopravvenuti o consolidati orientamenti giurisprudenziali, di successivi indirizzi di prassi o di successivi interventi normativi, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Articolo 5 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, rispetto al momento in cui la rettifica della risposta viene notificata o comunicata al contribuente.
 - Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 6 – Rinuncia Espressa

In pendenza dei termini di istruttoria dell'interpello, resta ferma la possibilità per i contribuenti di presentare la rinuncia espressa all'interpello nella stesse forme e con le stesse modalità di cui all'art. 2 comma 7 del presente Regolamento.